



**Università
degli Studi
di Palermo**

Direzione Generale
Servizio speciale Sistema
Bibliotecario
e Archivio storico di Ateneo
(SBA)



IL RETTORE

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Palermo;

VISTO il "Regolamento del Sistema Bibliotecario e Archivio Storico di Ateneo dell'Università degli Studi di Palermo", emanato con D.R. n. 1788/2018;

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione del 14.06.2023 n. 08/03 avente ad oggetto: "Modifica al Regolamento del Sistema Bibliotecario e Archivio Storico di Ateneo";

DECRETA

di emanare il nuovo "Regolamento del Sistema Bibliotecario e Archivio Storico di Ateneo" nella formulazione di seguito riportata:

REGOLAMENTO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO E ARCHIVIO STORICO DI ATENEO

Art.1

Principi generali e finalità del Sistema

1. Il Sistema Bibliotecario e Archivio Storico di Ateneo, di seguito denominato Sistema, è l'insieme coordinato delle biblioteche, delle strutture e dei servizi volti a soddisfare le esigenze informative, documentarie e formative dei suoi utenti.

2. Il Sistema:

a) si ispira alle finalità, ai principi e ai valori enunciati nello Statuto e nel Codice etico di Ateneo, che riconosce nel Sistema uno strumento essenziale per lo sviluppo dei propri fini istituzionali; fornisce risorse e servizi qualificati alla didattica, alla ricerca, all'amministrazione e alla valutazione, a supporto del raggiungimento dei propri obiettivi; assicura lo sviluppo e il coordinamento dell'acquisizione, conservazione, fruizione e valorizzazione del patrimonio librario, documentario e archivistico, offrendo gli strumenti



**Università
degli Studi
di Palermo**

**Direzione Generale
Servizio speciale Sistema
Bibliotecario
e Archivio storico di Ateneo
(SBA)**



idonei al trattamento e alla disseminazione delle informazioni, attraverso l'impiego di tecnologie innovative e secondo i più recenti e consolidati standard biblioteconomici;

b) fa propri i principi dell'accesso alla comunicazione e alla letteratura scientifica e promuove la disseminazione dei risultati e dei prodotti della ricerca dell'Ateneo;

c) supporta il trasferimento di conoscenze a vantaggio della società, degli studenti, del personale e delle comunità del territorio in cui l'Ateneo attivamente si inserisce;

d) favorisce la collaborazione con strutture e network bibliotecari locali, nazionali e internazionali.

3. Il Sistema mira ad assicurare:

a) la migliore fruizione, lo sviluppo, l'aggiornamento, la conservazione e la valorizzazione delle risorse bibliografiche e documentali disponibili, con particolare riguardo ai fondi antichi custoditi presso le biblioteche di Ateneo;

b) il trattamento, l'accesso e la diffusione dell'informazione bibliografica, con riguardo sia alle risorse possedute localmente che a quelle remote;

c) l'eliminazione degli ostacoli all'accesso al sapere e alla fruizione delle risorse bibliografiche ed informative da parte di utenti svantaggiati anche attraverso l'implementazione e lo sviluppo di servizi in remoto e l'utilizzo di ausili e infrastrutture idonee;

d) la promozione e la partecipazione a reti, consorzi, progetti di cooperazione con altre istituzioni nazionali ed internazionali che perseguono obiettivi di sviluppo e diffusione della ricerca scientifica e di evoluzione dei servizi bibliotecari;

e) il supporto agli studenti e ai docenti con servizi e materiali utili alla didattica, garantendo ambienti attivi di apprendimento, favorendo l'acquisizione di competenze nell'uso degli strumenti di ricerca e lo sviluppo dell'information literacy;

f) i servizi di supporto al lavoro di ricerca tramite il reperimento, l'organizzazione e la disseminazione delle risorse informative;

g) l'organizzazione ed il sostegno ad iniziative di promozione culturale rivolte all'intera società e alle singole persone, mettendo a disposizione spazi, risorse e servizi.



Art. 2

Governare e struttura del Sistema

1. Al Sistema sovrintende un Comitato di Coordinamento di cui al successivo art. 3.
2. Il Sistema è gestito dal Servizio Speciale Sistema Bibliotecario e Archivio Storico di Ateneo (SBA) articolato nei seguenti Settori:
 - a) Biblioteca digitale e sistemi di gestione delle biblioteche;
 - b) Monitoraggio, analisi e sviluppo dei servizi bibliotecari e di reference digitale;
 - c) Coordinamento settori culturali.
3. Al Servizio Speciale afferiscono l'Archivio Storico di Ateneo, i Poli bibliotecari e le Biblioteche.
4. La responsabilità di ciascun Settore è affidata ad un bibliotecario di categoria Elevate Professionalità.
5. I Settori si avvalgono di risorse umane specificamente assegnate, dotate di competenze idonee alle esigenze proprie del Sistema e per la realizzazione di progetti speciali, possono costituire gruppi di lavoro ricorrendo alla collaborazione del personale delle Biblioteche, di volta in volta individuato dal Responsabile del Servizio Speciale SBA e condivisi dal Direttore Generale.
6. I Settori del SBA, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, curano il raccordo organizzativo e funzionale con i Bibliotecari che operano all'interno del Sistema.
7. Il Centro unico di spesa del SBA, la cui responsabilità è affidata all'Area Affari Generali e Centrale Acquisti, è funzionale alla realizzazione di una politica di sviluppo degli acquisti delle risorse bibliografiche, pianificata, coordinata e centralizzata, che mira alla razionalizzazione delle risorse finanziarie disponibili, al contenimento dei costi e al monitoraggio della spesa, nel rispetto degli artt. 3 comma 5 b) e 9 comma 7 c).

Art. 3



**Comitato di Coordinamento del Sistema Bibliotecario e Archivio
storico di Ateneo**

1. Il Comitato di Coordinamento è composto dal Delegato del Rettore al Sistema bibliotecario di Ateneo, che lo presiede, dal Delegato del Rettore all'Archivio Storico di Ateneo, dai Presidenti dei Consigli Scientifici (di cui al successivo Art. 9), dal Direttore Generale o da un suo Delegato, da un Componente del C.d.A., dai Dirigenti delle Aree con funzioni consultive e senza diritto di voto, da un esperto di informatica, appartenente all'Area Tecnica, Tecnico-Scientifica ed Elaborazione dati, dal Responsabile del Servizio Speciale SBA, con funzioni di Segretario, dai Responsabili dei Settori afferenti al SBA e da un rappresentante degli studenti (individuato dal Consiglio degli Studenti).

Sono componenti senza diritto di voto e con funzioni consultive i Dirigenti delle Aree.

2. Il Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno due Componenti, può invitare alle sedute del Comitato volta per volta e per specifiche materie, esperti e/o docenti di particolare competenza nelle materie oggetto di trattazione. Questi ultimi non hanno diritto di voto.

3. Il Presidente convoca il Comitato con un preavviso di almeno cinque giorni, ne fissa l'ordine del giorno e ne coordina i lavori.

4. Il Presidente, su delega del Rettore, rappresenta l'Ateneo nei pertinenti organismi tecnici della CRUI ed assicura la diffusione degli orientamenti della stessa CRUI all'interno degli organi di governo dell'Ateneo.

5. Il Comitato:

a) definisce le linee di indirizzo e di sviluppo del Sistema, in sintonia con gli obiettivi strategici dell'Ateneo e formula proposte agli Organi di Governo in ordine al funzionamento e allo sviluppo del Sistema;

b) programma, entro il mese di giugno di ogni anno, tenuto conto sia delle risorse finanziarie assegnate al Servizio Speciale SBA, sia di quelle già destinate alle Biblioteche, le acquisizioni centralizzate delle risorse bibliografiche del Sistema, in raccordo con i Consigli Scientifici dei Poli bibliotecari. È fatta salva l'autonomia decisionale dei Dipartimenti per l'acquisizione di materiale bibliografico a carico di propri fondi (es. FFO, fondi di ricerca, etc). I Dipartimenti e le Scuole continueranno ad assicurare,



con propri fondi, la gestione dei locali, delle attrezzature e degli arredi delle Biblioteche allocate presso le rispettive strutture; assicura ogni adempimento di propria competenza, previsto dal presente regolamento.

Art. 4

Le Biblioteche

1. Le Biblioteche sono strutture organizzative accessibili al pubblico: presso di esse vengono erogati servizi di supporto alla didattica, alla ricerca e alla terza missione.

2. La responsabilità delle Biblioteche è affidata a personale appartenente all'area funzionale delle biblioteche, almeno di categoria D.

3. Le Biblioteche:

- a) partecipano al sistema catalografico unico di Ateneo;
- b) dispongono di una sede adeguata fornita di strumenti e di attrezzature per l'accesso ai servizi informativi e bibliografici a disposizione degli utenti;
- c) assicurano l'apertura al pubblico delle proprie sedi;
- d) garantiscono l'erogazione dei seguenti servizi:
 - orientamento iniziale degli utenti;
 - lettura e consultazione in sede;
 - informazione bibliografica e reference;
 - accesso alle risorse digitali;
 - prestito locale;
 - prestito interbibliotecario;
 - document delivery;
 - riproduzione dei documenti;
 - formazione degli utenti
 - accesso a Internet
 - accesso ai contenuti del Portale delle Biblioteche prodotti dal Servizio Speciale SBA;
 - postazioni per utenti con abilità diverse;
 - attività di information literacy;
 - supporto alle attività istituzionali dell'Ateneo (didattica, ricerca, terza missione e internazionalizzazione).

4. Per ciò che disciplina i servizi si rinvia al relativo Regolamento di accesso



ai servizi delle Biblioteche dell'Università di Palermo.

Art. 5

Trattamento del materiale bibliografico e documentario

1. Qualunque tipo di materiale bibliografico e documentario, comunque acquisito, deve essere sottoposto, prima di essere reso fruibile, alla catalogazione informatizzata per mezzo dei sistemi gestionali in uso presso l'Ateneo.

Art. 6

Utenti

1. Gli utenti del Sistema si suddividono in due categorie, rispetto alle quali possono essere differenziate le modalità di erogazione e fruizione dei servizi: Utenti interni e Utenti esterni.

2. Sono utenti interni:

a) gli studenti iscritti all'Università di Palermo, inclusi gli incoming students, ai sensi del relativo Regolamento;

b) il personale docente dell'Università di Palermo, compresi coloro i quali svolgano, anche a titolo temporaneo, attività didattica o di ricerca nell'Ateneo, ivi inclusi i visiting professors;

c) il personale TAB dell'Università di Palermo;

d) tutti coloro i quali, per motivi di studio o di ricerca, intrattengano anche a titolo temporaneo, rapporti di collaborazione con l'Ateneo.

3. Sono utenti esterni:

a) gli studenti, il personale docente e tecnico- amministrativo che afferisce ad Istituzioni scientifiche e culturali con cui l'Università di Palermo ha stipulato apposite convenzioni;

b) coloro i quali, per motivi di studio o di ricerca, siano accreditati dai Responsabili delle Biblioteche.

Art. 7

Dirigenza e gestione del Sistema Bibliotecario e Archivio Storico di Ateneo

1. Il Sistema è sottoposto alla direzione del Direttore Generale nel rispetto



del piano di organizzazione dell'Amministrazione, approvato dal C.d.A.

2. Il Direttore Generale:

- a) individua, tra il personale dell'Area delle biblioteche con qualifica di Elevata Professionalità, il Responsabile del SBA;
- b) sovrintende alla realizzazione dei programmi proposti dal Comitato di Coordinamento SBA e approvati dagli Organi di Governo dell'Ateneo e al raggiungimento degli obiettivi da lui assegnati al Responsabile del Servizio Speciale SBA ed ai Responsabili dei Settori;
- c) coordina, programma e valuta l'attività del personale assegnato al Sistema;
- d) risponde del buon funzionamento delle strutture bibliotecarie e dei Settori ad esso afferenti;
- e) tiene i rapporti con gli Organi Accademici e si occupa di trasmettere e seguire, presso il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, le determinazioni del Comitato di Coordinamento SBA;
- f) assicura direttamente o mediante delega al Dirigente dell'Area Organizzazione e Sviluppo delle Risorse Umane, sentito il Responsabile del SBA, la distribuzione delle risorse umane assegnate al Sistema.

Art. 8

Articolazioni e competenze dei Poli Bibliotecari

1. Tutte le Biblioteche dell'Ateneo afferiscono ai Poli Bibliotecari, identificati in numero non superiore a cinque dal C.d.A., su proposta del Comitato di Coordinamento del SBA e previo parere del Senato Accademico.
2. Con analoga procedura, si provvede a deliberare l'afferenza delle singole Biblioteche ai Poli Bibliotecari di pertinenza.
3. La responsabilità di ciascun Polo bibliotecario è affidata ad un Bibliotecario, almeno di categoria D.
Per lo svolgimento delle proprie attività, ad ogni Polo Bibliotecario è assegnato, nei limiti delle disponibilità di organico, personale dell'area amministrativa e dell'area tecnico-scientifica ed informatica.
4. Ad ogni Polo Bibliotecario sovrintende un Consiglio Scientifico.

Art. 9



Consigli Scientifici dei Poli Bibliotecari

1. Ciascun Consiglio Scientifico è composto:
 - a) da un Presidente, eletto fra i docenti dello stesso Consiglio nel corso della prima adunanza;
 - b) dai docenti Delegati alle Biblioteche dei Direttori di Dipartimento, dal Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia e dai Presidenti dei Poli territoriali;
 - c) dal Responsabile del Settore Coordinamento settori culturali;
 - d) dal Responsabile del Polo Bibliotecario;
 - e) dai Responsabili delle biblioteche afferenti al Polo;
 - f) da un rappresentante degli Studenti, individuato dal Consiglio degli studenti.
2. Il Consiglio Scientifico permane in carica tre anni.
3. Le modalità di elezione del Presidente di ciascun Consiglio Scientifico e di svolgimento delle adunanze sono regolate da quanto previsto dal vigente Regolamento Generale di Ateneo.
4. Il Presidente convoca le riunioni del Consiglio, con un preavviso di almeno cinque giorni lavorativi, e le presiede. Promuove l'attuazione degli indirizzi determinati dal Comitato di Coordinamento, di cui al precedente Art. 3.
5. Le funzioni di Segretario vengono svolte dal Responsabile del Settore coordinamento settori culturali.
6. Alle riunioni possono partecipare, a titolo consultivo, tutti coloro che il Presidente ritenga opportuno invitare in relazione a questioni specifiche da affrontare.
7. Il Consiglio Scientifico svolge le seguenti funzioni:
 - a) individua le linee di indirizzo scientifico delle Biblioteche afferenti al Polo Bibliotecario;
 - b) attraverso i suoi componenti, favorisce la promozione e la divulgazione delle risorse e dei servizi destinati agli utenti, nell'esercizio delle loro funzioni, tenuto conto delle esigenze della ricerca e della didattica;
 - c) formula, entro il mese di maggio, una proposta di programmazione delle acquisizioni di risorse bibliografiche, per l'anno successivo, da sottoporre all'approvazione del Comitato di Coordinamento, tenuto conto dei dati utili alla programmazione delle risorse elettroniche, forniti dal Settore biblioteca



digitale e sistemi di gestione delle biblioteche entro il mese di aprile, e delle proposte di programmazione elaborate dai Responsabili di Biblioteca, raccolte in documenti di sintesi dai Responsabili di Polo entro il mese di aprile;

d) promuove interventi di conservazione e valorizzazione del patrimonio storico delle Biblioteche afferenti al Polo Bibliotecario;

e) valuta entro il 30 novembre di ogni anno il Piano di programmazione delle attività delle Biblioteche relativo all'anno successivo, presentato dal Responsabile di Polo, sentiti i Responsabili di Biblioteca, in base alle indicazioni del SBA;

f) valuta entro il 31 gennaio di ogni anno la relazione consuntiva predisposta dal Responsabile del Polo Bibliotecario.

Art. 10

I Responsabili dei Poli Bibliotecari e di Biblioteca

1. I Responsabili dei Poli Bibliotecari e di Biblioteca, ciascuno per le proprie competenze e in base alle indicazioni del Responsabile del Sistema Bibliotecario curano:

a) l'organizzazione e le attività delle Biblioteche volte alla più efficace ed efficiente erogazione dei servizi;

b) l'organizzazione del personale loro assegnato in funzione delle caratteristiche delle Biblioteche e dei volumi di attività svolti da ciascuna di esse;

c) l'eventuale rotazione del personale tra i vari punti di servizio del Polo, al fine di garantirne la continuità delle attività e la qualità delle competenze;

d) la predisposizione delle proposte di acquisizione delle risorse bibliografiche, da sottoporre all'approvazione dei Consigli Scientifici;

e) nel rispetto dei vigenti regolamenti, le modalità organizzative volte alla più efficace ed efficiente erogazione dei servizi delle Biblioteche;

f) l'esecuzione delle disposizioni dell'Amministrazione e del Responsabile del Sistema ed assicurano adempimento agli indirizzi formulati dal Comitato di Coordinamento SBA e dai Consigli Scientifici.

2. In particolare, i Responsabili dei Poli Bibliotecari predispongono:

a) entro il 31 ottobre di ogni anno un Piano di programmazione delle attività



delle Biblioteche da presentare al Consiglio Scientifico e al Responsabile del Servizio Speciale SBA, in base a quanto disposto nell'Art. 9, comma 7 punto e);

b) entro il 31 gennaio di ogni anno, una Relazione consuntiva sulle attività svolte nell'anno precedente, da presentare al Consiglio Scientifico e al Responsabile del Servizio Speciale SBA. Quest'ultimo provvede alla trasmissione della predetta documentazione al Comitato di Coordinamento SBA per le relative valutazioni e determinazioni.

Art. 11

Risorse umane

1. Il Sistema, per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, si avvale di personale dell'area delle biblioteche, integrato da unità appartenenti ad altre aree funzionali. Tutto il personale dell'area delle biblioteche dipende dal Direttore Generale e viene assegnato ed impiegato in relazione alle competenze professionali, alle esigenze di funzionamento dello stesso, alla realizzazione di progetti mirati promossi dal Sistema, nonché alle caratteristiche e ai volumi di attività delle singole Biblioteche.

Art. 12

Risorse finanziarie

1. I fondi di funzionamento del Sistema sono assegnati annualmente dal Consiglio di Amministrazione su specifiche voci del bilancio universitario, in relazione alle disponibilità dello stesso bilancio e secondo criteri di razionalizzazione della spesa e di ottimizzazione gestionale.

Art. 13

Norme transitorie e finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione all'Albo Ufficiale di Ateneo.

2. Per quanto non esplicitamente previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento allo Statuto dell'Ateneo e ad altri regolamenti interni eventualmente applicabili.

4. La responsabilità di ciascun Settore è affidata ad un bibliotecario di



**Università
degli Studi
di Palermo**

**Direzione Generale
Servizio speciale Sistema
Bibliotecario
e Archivio storico di Ateneo
(SBA)**



categoria Elevate Professionalità.

5. I Settori si avvalgono di risorse umane specificamente assegnate, dotate di competenze idonee alle esigenze proprie del Sistema e per la realizzazione di progetti speciali, possono costituire gruppi di lavoro ricorrendo alla collaborazione del personale delle Biblioteche, di volta in volta individuato dal Responsabile del Servizio Speciale SBA e condivisi dal Direttore Generale.

6. I Settori del SBA, ciascuno per gli aspetti di propria competenza, curano il raccordo

organizzativo e funzionale con i Bibliotecari che operano all'interno del Sistema.

7. Il Centro unico di spesa del SBA, la cui responsabilità è affidata all'Area Affari Generali e Centrale Acquisti, è funzionale alla realizzazione di una politica di sviluppo degli acquisti delle risorse bibliografiche, pianificata, coordinata e centralizzata, che mira alla razionalizzazione delle risorse finanziarie disponibili, al contenimento dei costi e al monitoraggio della spesa, nel rispetto degli artt. 3 comma 5 b) e 9 comma 7 c).

Il Rettore
Prof. Massimo Midiri